

## **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**

### **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) <sup>(2)</sup> (1/circ).**

Publicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel [D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113](#) e nel [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114](#). Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'economia e delle finanze*: [Circ. 14 agosto 2002, n. 70/E](#); [Ris. 4 ottobre 2002, n. 319/E](#); [Ris. 30 dicembre 2002, n. 397/E](#); [Circ. 5 dicembre 2003, n. 56/E](#); [Ris. 25 giugno 2004, n. 88/E](#); [Ris. 10 agosto 2004, n. 114/E](#); [Ris. 24 settembre 2004, n. 124/E](#); [Ris. 6 dicembre 2004, n. 144/E](#);

- *Ministero della giustizia*: [Circ. 28 giugno 2002, n. 4/2002](#); [Circ. 13 luglio 2002](#); [Circ. 8 ottobre 2002, n. 6/2002](#); [Circ. 15 ottobre 2002](#); [Circ. 14 novembre 2002, n. 7/2002](#); [Nota 18 marzo 2003](#); [Circ. 2 aprile 2003](#); [Circ. 9 aprile 2003](#); [Nota 6 maggio 2003](#); [Circ. 30 maggio 2003](#); [Nota 9 giugno 2003](#); [Nota 10 giugno 2003](#); [Nota 13 giugno 2003](#); [Nota 24 giugno 2003](#); [Circ. 26 giugno 2003, n. 9/2003](#); [Nota 29 settembre 2003](#); [Circ. 23 ottobre 2003](#); [Nota 31 dicembre 2003](#); [Nota 10 giugno 2004](#); [Nota 28 maggio 2004](#); [Nota 1 marzo 2005](#).

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'articolo 7 della [legge 8 marzo 1999, n. 50](#), come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della [legge 24 novembre 2000, n. 340](#);

Visti gli articoli 20 e 20-bis della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della [legge 8 marzo 1999, n. 50](#);

Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 3, lettera *m*), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;

- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;

- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;

- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;

- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché si tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;

- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;

- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;

- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla [legge 19 febbraio 1981, n. 27](#), è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;

- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

-----

---

## **PARTE I**

### *Disposizioni generali*

## **TITOLO I**

### *Oggetto e definizioni*

#### **Articolo 1 (L)**

##### *Oggetto.*

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

-----

---

#### **Articolo 2 (L)**

##### *Àmbito di applicazione.*

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

---

## **Articolo 3 (R)**

### *Definizioni.*

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;

c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;

d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;

e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;

f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;

i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;

l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);

m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;

n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;

o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;

p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;

q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;

s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;

t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;

u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;

v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237](#).

-----

---

## **TITOLO II**

### *Disposizioni generali relative al processo penale*

#### **Articolo 4 (L)**

##### *Anticipazione delle spese.*

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

-----

---

## **Articolo 5 (L)**

### *Spese ripetibili e non ripetibili.*

1. Sono spese ripetibili:

a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;

b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;

c) le spese e le indennità per i testimoni;

d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;

e) le indennità di custodia;

f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;

g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;

h) le spese straordinarie;

i) le spese di mantenimento dei detenuti;

*i-bis*) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime <sup>(2/a)</sup>.

2. Sono spese non ripetibili:

a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;

b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

-----

[\(2/a\)](#) Lettera aggiunta dal comma 326 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1.

---

### **Articolo 6 (L)**

#### *Remissione del debito.*

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
  2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#).
  3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
- 

---

### **Articolo 7 (R)**

#### *Rogatorie all'estero.*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
- 

---

## **TITOLO III**

*Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario*

## **Articolo 8 (L)**

*Onere delle spese.*

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
  2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
- 

---

## **PARTE II**

*Voci di spesa*

### **TITOLO I**

*Contributo unificato nel processo civile e amministrativo*

## **Articolo 9 (L)**

*Contributo unificato.*

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
- 

---

## **Articolo 10 (L)**

*Esenzioni.*

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della [legge 24 marzo 2001, n. 89](#).

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 [\(2/b\)](#).

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

-----

[\(2/b\)](#) Comma così modificato prima dall'art. 1-ter, [D.L. 8 febbraio 2003, n. 18](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 306 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

---

## **Articolo 11 (L)**

### *Prenotazione a debito del contributo unificato.*

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

-----

---

## **Articolo 12 (L)**

### *Azione civile nel processo penale.*

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di

accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

-----

---

## **Articolo 13 (L)**

### *Importi.*

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000 [\(2/c\)](#).

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120 [\(2/d\)](#).

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) <sup>(2/e)</sup>.

-----  
(2/c) Comma prima modificato dall'art. 1-ter, [D.L. 8 febbraio 2003, n. 18](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 307 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(2/d) Comma così sostituito dal comma 307 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(2/e) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

## **Articolo 14 (L)**

### *Obbligo di pagamento.*

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito <sup>(2/f)</sup>.

3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

-----  
(2/f) Comma così modificato dall'art. 9-bis, [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

## **Articolo 15 (L)**

*Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato.*

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa [\(2/g\)](#).

-----

[\(2/g\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 9-bis, [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

## **Articolo 16 (L)**

*Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.*

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

-----

---

## **Articolo 17 (L)**

*Variazione degli importi.*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

-----

---

## **Articolo 18 (L)**

*Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.*

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

-----

---

## **TITOLO II**

*Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari*

### **Capo I - Disposizioni generali**

#### **Articolo 19 (R)**

*Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari.*

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

-----

---

#### **Articolo 20 (L)**

*Indennità di trasferta.*

1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.

2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.

3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze <sup>(2/h)</sup>.

-----

(2/h) Per l'adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari vedi il [Decr. 29 settembre 2005](#).

---

## **Articolo 21 (R)**

### *Calcolo delle distanze.*

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
  2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
-